



COMUNE DI CASTRIGNANO DE GRECI

PROVINCIA DI LECCE

**DISCIPLINARE PER LA
CONCESSIONE DEL BUONO
SPESA DI CUI ALL'OCDPC N. 658
DEL 29/03/2020**

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Importo del buono spesa

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

Art. 7 – Verifica dell'utilizzo del buono

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Art. 10 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola criteri e modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per “generi di prima necessità” prodotti alimentari, prodotti per igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per igiene e pulizia di ambienti domestici;
 - b) per “soggetti beneficiari”, persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente disciplinare;
 - c) per “buono spesa,” titolo spendibile in esercizi commerciali nel Comune di Castrignano de Greci aderenti all'iniziativa (pubblicati sul sito internet comunale e preventivamente comunicati dai cittadini in sede di istanza oppure, se non indicato, assegnati dall'ente in base al criterio della maggior vicinanza a propria residenza, dimora, domicilio);
 - d) per “servizi sociali”;

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il buono spesa rappresenta un beneficio *una tantum*, il cui importo è determinato come segue: € 150 per nuclei familiari mono-componenti, € 130 a persona per i nuclei familiari con due componenti, € 100 a persona per nuclei familiari con tre o più componenti sino ad un massimo di € 600.

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall'Area Servizi Sociali sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020, pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 con priorità verso quelli non già assegnatari di altra contribuzione pubblica.
2. Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 può essere disposto:

- a) **D'UFFICIO**, sulla base di **relazioni tecniche dei servizi sociali** che segnalano motivate necessità di concedere il buono spesa a determinati utenti, anche già seguiti e non già assegnatari di forme continuative di sostegno pubblico. A titolo puramente esemplificativo rientrano in questa categoria i nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza o altre forme di sostegno pubblico. In questa tipologia sono compresi: ♦ nuclei familiari di cui facciano parte minori; ♦ nuclei

monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori; ♦ presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico; ♦ nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico; ♦ donne vittime di violenza; ♦ persone senza dimora.

Questi nuclei non presentano alcuna istanza ma sono segnalati direttamente dall'Ufficio dei Servizi sociali;

- b) Su **ISTANZA DI PARTE** proposta da residenti che, in rappresentanza del nucleo familiare di appartenenza, dichiarino di aver percepito nella mensilità di marzo 2020, redditi da lavoro dipendente e/o autonomo e/o altre forme di sostegno pubblico inferiori a 500,00 euro (cinquecento/00) per nuclei di una persona, maggiorato di 200,00 euro (duecento/00) per ciascun componente effettivamente a carico, con limite massimo di 1.300,00 euro (millecento/00) per nuclei familiari di 6 o più componenti complessivi; dichiarino altresì che il medesimo nucleo familiare gode di patrimonio finanziario (conto corrente/bancario/postale) non superiore a: 5.000 euro (se il nucleo è composto da due persone) 6.500 (se il nucleo è composto da tre persone) 7.000 (se il nucleo è composto da quattro persone), 8.500 (se il nucleo è composto da cinque persone), 10.000 (se il nucleo è composto da sei o più persone).

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

1. Con riferimento alle assegnazioni **D'UFFICIO**, il competente ufficio comunale dei Servizi sociali, previa elaborazione delle apposite **relazioni tecniche**, individua i nuclei familiari maggiormente bisognosi di cui al precedente punto 2 lett. a), assegnando a questi i buoni spesa di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 con **carattere di priorità**.
2. Con riferimento invece alle **ISTANZE DI PARTE**, ai fini dell'assegnazione del buono spesa viene stabilito **un termine di 5 giorni per l'invio delle istanze di parte** dei singoli cittadini in rappresentanza dei nuclei familiari di appartenenza; alla scadenza di detto termine, l'ufficio redigerà l'elenco degli aventi diritto all'assegnazione dei buoni spesa con priorità per quelli che non percepiscono altri sussidi pubblici;
3. Qualora l'ufficio Servizi sociali ritiene opportuno concedere un numero di buoni spesa (disposti d'ufficio o con istanza di parte) che supera l'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, il buono spesa è proporzionalmente ridotto tra tutti gli assegnatari.

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. I buoni spesa possono essere utilizzati presso gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa e pubblicati sul sito internet comunale.

Art. 7 - Verifica dell'utilizzo del buono

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. Visto il DPCM 22 Marzo 2020, il quale stabilisce che *“è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”*, l'Area Servizi Sociali provvede ad acquisire la disponibilità di tutti gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale ad aderire a tale iniziativa.
2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.
3. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa devono presentare, allegato alla fattura, il riepilogo dettagliato dei generi alimentari e beni di prima necessità concessi ai beneficiari della predetta misura.

Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della Delibera di Giunta Comunale approvativa.